Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2022/2188(INI)

19.7.2023

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sulla relazione di attuazione sull'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito
(2022/2188(INI))

Relatrice per parere (*): Frances Fitzgerald

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito stabilisce disposizioni preferenziali in aree quali il commercio di beni e servizi, la proprietà intellettuale, il commercio digitale, il trasporto aereo e su strada, gli appalti pubblici, l'energia, il coordinamento della sicurezza sociale, la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, la pesca, la concorrenza, la mobilità, gli investimenti, la cooperazione e la partecipazione ai programmi tematici dell'UE, unitamente a una misura prudenziale;

B. considerando che l'accordo di recesso e l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione costituiscono un quadro comune per le relazioni del Regno Unito con l'UE; che entrambi gli accordi sono stati concordati e ratificati dall'UE e dal Regno Unito e sono trattati giuridicamente vincolanti ai sensi del diritto internazionale pubblico; che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ha una portata senza precedenti e si basa sulla piena attuazione dell'accordo di recesso, ora rivisto dal quadro di Windsor;

C. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è corroborato a giusto titolo da disposizioni che assicurano parità di condizioni e il rispetto dei diritti umani; che tali disposizioni sono destinate a evitare la concorrenza sleale e assicurare che sia l'UE che il Regno Unito mantengano alti standard in aree come i diritti del lavoro, la protezione ambientale e gli aiuti statali;

D. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non contempla alcuna decisione relativa all'equivalenza dei servizi finanziari, o all'adeguatezza del regime di protezione dei dati del Regno Unito, alla libera circolazione delle persone e dei servizi o al sistema sanitario e fitosanitario del paese;

E. considerando che i fornitori di servizi del Regno Unito, compresi coloro del settore dei servizi finanziari, non beneficiano più del quadro "per il paese d'origine" o del sistema di "passaporto" che consente l'accesso automatico all'intero mercato unico dell'UE;

F. considerando che non sussiste più il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, come avvocati, contabili e attuari; che, invece, l'accordo stabilisce un quadro di cooperazione tra l'UE e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali, compresa la creazione di un dialogo per lo scambio di informazioni relative alle procedure di riconoscimento e per lo sviluppo di linee guida per la valutazione delle qualifiche; che ne conseguono particolari difficoltà per l'isola d'Irlanda;

G. considerando che secondo quanto previsto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i fornitori di servizi o gli investitori dell'Unione non devono ricevere un trattamento meno favorevole rispetto agli operatori britannici nel Regno Unito e viceversa; che il principio di non discriminazione si applica a un'ampia gamma di

attività economiche, compresa la fornitura di servizi, l'istituzione di imprese e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale;

H. considerando che secondo quanto previsto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è mantenuta la possibilità di distaccamenti temporanei di dipendenti altamente specializzati e viaggi di lavoro di breve durata tra l'UE e il Regno Unito; che ciò consente la prestazione temporanea di servizi transfrontalieri da parte di professionisti in talune circostanze, come i progetti a breve termine o attività di consulenza; che i professionisti dovranno rispettare i pertinenti regolamenti del paese nel quale forniscono servizi;

I. considerando che i mercati degli appalti pubblici britannici restano aperti ai partecipanti europei e viceversa in condizioni di parità; che entrambe le parti devono adoperarsi affinché le procedure di appalto siano eque, trasparenti e aperte alla concorrenza; che il Regno Unito e l'Unione europea hanno altresì acconsentito a mantenere gli impegni di appalto esistenti in virtù dell'accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio, che apre ulteriormente i mercati degli appalti pubblici alle aziende di altri paesi;

J. considerando che l'UE e il Regno Unito si sono attualmente impegnati a proseguire la cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari e che tale approccio collaborativo dovrebbe sostenere le relazioni a lungo termine tra l'UE e il Regno Unito; che la Commissione estenderà il permesso temporaneo che consente alle banche e ai gestori dei fondi dell'Unione europea di utilizzare le stanze di compensazione del Regno Unito; che il 17 maggio 2023 la Commissione ha adottato un progetto di memorandum d'intesa tra l'UE e il Regno Unito sulla cooperazione in materia di servizi finanziari, che è stato pubblicato e approvato dal Consiglio ed è stato recentemente firmato dalla Commissione a nome dell'UE;

K. considerando che il memorandum d'intesa chiarisce che l'UE e il Regno Unito si prefiggono l'obiettivo condiviso di preservare la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione degli investitori e dei consumatori;

L. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e l'accordo di recesso prevedono condizioni di parità attuabili, anche per quanto riguarda gli aiuti di Stato e le norme sociali e ambientali al fine di evitare l'arbitraggio normativo contro gli interessi di entrambe le parti;

M. considerando che l'articolo 774, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione non si applica a Gibilterra; che dal 2021 sono in corso negoziati tra il Regno Unito e l'UE per quanto riguarda Gibilterra; che l'accordo politico del 25 novembre 2018 tra la Commissione, il Consiglio europeo e il Regno di Spagna stabilisce l'obbligo di previo accordo del Regno di Spagna per qualsiasi decisione che riguardi il territorio di Gibilterra;

N. considerando che ai sensi del protocollo sull'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord resta nell'unione doganale dell'UE e nel mercato unico dei beni, mentre è anche parte al contempo di una giurisdizione di paese terzo per scopi commerciali con il resto del Regno Unito; che, di conseguenza, il protocollo impone all'Irlanda del Nord di rimanere allineata a talune norme e determinati regolamenti dell'UE, compresi quelli relativi a

dogane, merci e aiuti di Stato; che le azioni precedentemente minacciate dal Regno Unito per eliminare la giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea sul protocollo, per le quali la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti del Regno Unito, avrebbero violato l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare per quanto riguarda il protocollo sull'Irlanda del Nord contenuto nel progetto di legge del 2022 sul protocollo relativo all'Irlanda del Nord;

1. rileva che la legge sul controllo delle sovvenzioni del 2022[1], che istituisce un quadro per il rispetto degli impegni internazionali del Regno Unito in materia di controllo delle sovvenzioni, compresi quelli derivanti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ha ricevuto il "Royal assent" (assenso reale) dopo l'approvazione del parlamento del Regno Unito; si associa alle preoccupazioni della Commissione[2] in merito ai piani annunciati per l'introduzione dei cosiddetti "porti franchi", i quali rischiano di contravvenire a tali impegni e potrebbero costituire un aiuto di Stato inammissibile ai sensi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione[3]; invita la Commissione a monitorare la situazione da vicino, anche per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e le attività criminali, e ad avviare ulteriori procedure di infrazione, se necessario;

2. sottolinea che, nonostante l'attuazione della legge sul controllo delle sovvenzioni del 2022, è necessario che le autorità britanniche si adoperino ulteriormente per rispettare appieno gli impegni in materia di sovvenzioni nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, compresi i regolamenti o le misure per settori specifici; osserva che il regolamento dell'UE sulle sovvenzioni estere è entrato in vigore nel luglio 2023[4];

3. rileva i limiti della natura dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione relativamente ai servizi finanziari; riconosce che tale assenza è una conseguenza del desiderio del Regno Unito di non discutere altre aree di reciproco interesse nell'ambito dei negoziati dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; apprezza l'intenzione di istituire un forum congiunto UE-Regno Unito sulla regolamentazione finanziaria per favorire il dialogo e la cooperazione sulle questioni relative ai servizi finanziari[5]; ricorda che tale forum non costituirebbe una parte formale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e non dovrebbe offrire lo stesso livello di accesso o cooperazione quale accordo globale per i servizi finanziari;

4. ribadisce che le decisioni sull'equivalenza sono discrezionali e non fanno parte dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; rileva altresì le decisioni del Regno Unito sull'equivalenza per quanto riguarda l'UE e anche altri paesi terzi come la Svizzera, in cui è stato concordato lo status di riconoscimento reciproco; ricorda che le decisioni in materia di equivalenza potrebbero portare vantaggi alle aziende dell'UE in termini di maggiore accesso al mercato britannico, compreso il settore creditizio, i

[1] Legislation.gov.uk, "The Subsidy Control Act 2022: Chapter 23", 28 aprile 2022.
[2] Processo verbale della riunione del comitato commerciale di partenariato del 1º dicembre 2022.
[3] *The Financial Times*, "EU to raise concerns over UK's freeports scheme" (L'UE solleva preoccupazioni sui porti franchi del Regno Unito), 30 novembre 2022.
[4] Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).
[5] *Reuters*, "EU restarts work on EU-UK regulatory forum after Northern Ireland deal" (L'UE riprende i lavori sul forum UE-Regno Unito sulla regolamentazione dopo l'accordo sull'Irlanda del Nord), 8 marzo 2023.

servizi di pagamento e di investimento e le assicurazioni; osserva che l'UE ha solo concesso lo status di equivalenza del Regno Unito in un'area, le controparti centrali, su base temporanea, recentemente prorogata fino al 2025; chiede che siano prese in considerazione ulteriori decisioni di equivalenza laddove i risultati siano coerenti con le norme e gli obiettivi dell'UE; osserva, a tale proposito, che la Commissione ha precedentemente indicato che le valutazioni di equivalenza per il Regno Unito potrebbero riprendere una volta concordato il memorandum d'intesa[6]; rileva che, al mese di ottobre 2021, l'UE aveva concesso 22 decisioni di equivalenza agli Stati Uniti rispetto a una nel caso del Regno Unito[7]; riconosce che, sebbene le valutazioni dell'equivalenza siano prevalentemente tecniche, sono pertinenti fattori politici più ampi e sostiene la posizione della Commissione secondo cui le decisioni sull'equivalenza dovrebbero essere adottate quando sono nell'interesse dell'Unione europea; incoraggia la Commissione a discutere ulteriori decisioni sull'equivalenza al fine di offrire maggiori vantaggi in termini di accesso al mercato sia per le aziende dell'Unione che per quelle del Regno Unito;

5. rileva che il riesame del futuro quadro normativo del governo britannico e il disegno di legge sui servizi e i mercati finanziari[8] pubblicato successivamente, in cui si propone di abrogare, sostituire o modificare il diritto dell'UE conservato nel settore dei servizi finanziari, nonché di delegare maggiori responsabilità alle autorità di regolamentazione del Regno Unito, dimostrano la volontà di adottare regolamenti divergenti dall'UE in materia di servizi finanziari; sottolinea che eccessive divergenze normative possono avere un impatto negativo sulla cooperazione finanziaria tra il Regno Unito e l'UE e potrebbero compromettere i flussi finanziari e le attività delle entità finanziarie; apprezza i recenti progressi in materia normativa relativamente ai servizi finanziari, persino laddove ciò possa causare una divergenza normativa dal Regno Unito, anche per quanto riguarda le criptovalute, la finanza sostenibile, la tassonomia, la quotazione e l'antiriciclaggio; riconosce, tuttavia, che il Regno Unito e l'Unione europea possono adottare diversi approcci normativi nell'area dei servizi finanziari e non conservare necessariamente un sistema armonizzato in materia di regolamentazione; sostiene i progressi legislativi dell'UE in questo settore; sottolinea, tuttavia, i vantaggi della futura cooperazione in materia di regolamentazione e dell'impegno nell'elaborazione e nell'integrazione di norme internazionali;

6. prende atto dell'ambizione del Regno Unito di affermarsi come centro globale per la finanza digitale e le cripto-attività attraverso una serie di iniziative di regolamentazione e vigilanza; sottolinea l'importanza di sviluppare un approccio coordinato e una cooperazione rafforzata nel settore della regolamentazione e della vigilanza in materia di cripto-attività al fine di affrontare e attenuare efficacemente i rischi per la tutela dei consumatori e l'integrità del mercato e quelli connessi al riciclaggio di denaro, nonché il loro impatto ambientale, e al fine di prevenire l'arbitraggio normativo;

---

[6] https://www.reuters.com/business/finance/britain-eu-edge-forward-with-financial-services-forum-plan-2021-02-23/.

[7] Commissione competente per le questioni europee della Camera dei Lord, "1st Report of Session 2022–23: The UK-EU relationship in financial services" (Prima relazione della sessione 2022-2023: le relazioni tra Regno Unito e UE nel settore dei servizi finanziari), 23 giugno 2022.

[8] Parlamento del Regno Unito, "Financial Services and Markets Bill" (disegno di legge sui servizi e i mercati finanziari), 11 maggio 2023.

7. sottolinea che in determinati settori, come i requisiti patrimoniali nel settore bancario, le norme concordate a livello internazionale, come quelle derivanti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, rimangono il riferimento normativo;

8. osserva che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione offre all'UE l'opportunità di sviluppare e rafforzare le proprie infrastrutture e competenze in materia di servizi finanziari al fine di promuovere la competitività delle imprese, gli investimenti, la stabilità economica e la protezione dei consumatori; sostiene fermamente il completamento dell'unione dei mercati dei capitali e dell'unione bancaria, sulla base di un approccio orientato verso l'esterno, innovativo e competitivo; riconosce che la City di Londra resta un centro di servizi finanziari di portata globale e che le imprese dell'UE potrebbero trarre beneficio dall'accedervi[9]; riconosce l'importanza di un settore dei servizi finanziari forte sia per l'Unione europea che per il Regno Unito e sostiene gli sforzi di miglioramento di infrastruttura e competenze dei servizi finanziari dell'Unione;

9. invita l'UE a collaborare con i partner internazionali, inclusi il Regno Unito e altri importanti centri finanziari globali, per promuovere norme e standard comuni nel settore dei servizi finanziari, al fine di agevolare gli scambi transfrontalieri e garantire la stabilità del sistema finanziario;

10. sostiene gli obiettivi della revisione del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) proposta dalla Commissione per quanto riguarda il miglioramento della capacità e delle infrastrutture dell'UE nel settore della compensazione dell'euro; osserva che l'Unione dipende fortemente da alcune stanze di compensazione funzionanti come controparti centrali dei paesi terzi[10]; riconosce che la maggior parte delle compensazioni in euro effettuate al di fuori dell'UE rappresenta un rischio strategico anche per la stabilità finanziaria; riconosce inoltre che qualsiasi delocalizzazione forzata potrebbe comportare il rischio di perturbazione, frammentazione del mercato, misure di ritorsione, perdita di competitività e liquidità ridotta; invita i colegislatori a sostenere le azioni in tale ambito in modo efficace, proporzionato e privo di perturbazioni, e con l'obiettivo di rafforzare le capacità di compensazione dell'Unione; appoggia un approccio equilibrato che affronti i rischi strategici, anche per la stabilità finanziaria della compensazione in euro al di fuori dell'UE, riducendo al minimo le potenziali perturbazioni del mercato;

11. riconosce che l'obiettivo dell'Unione di un'autonomia strategica aperta non dovrebbe diventare un ostacolo ai vantaggi di un sistema finanziario interconnesso a livello mondiale; mette in guardia sui potenziali rischi di un'eccessiva concentrazione sull'autonomia strategica che potrebbe in tal modo portare all'isolazionismo o al

[9] Reuters, "London is top global finance centre but lags in key areas, says study" (Secondo uno studio, Londra è il primo centro finanziario globale ma resta indietro in alcuni settori fondamentali), 27 gennaio 2022.
[10] Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 7 dicembre 2022 – Relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione nei confronti delle controparti centrali e il rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale (SWD(2022)0697).

protezionismo nel settore finanziario, compreso il rischio di controversie commerciali e di azioni di ritorsione;

12. sostiene fermamente la prosecuzione della cooperazione tra l'UE e il Regno Unito in settori connessi agli affari finanziari, economici e monetari di reciproco interesse, tra cui la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a livello internazionale, la lotta ai regimi fiscali dannosi, l'attuazione di sanzioni, la lotta alle frodi doganali, la garanzia di condizioni di parità e la promozione della stabilità finanziaria globale;

13. ricorda che Gibilterra è considerata dalla Commissione[11] un territorio che soffre di carenze strategiche nel suo regime di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, il che rappresenta una minaccia significativa per il sistema finanziario dell'UE; esorta la Commissione a includere nell'accordo con il Regno Unito su Gibilterra disposizioni che garantiscano norme in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle dell'UE;

14. riconosce che gli stretti legami economici tra Irlanda e Irlanda del Nord continueranno nonostante quest'ultima sia parte di un paese terzo designato; sostiene un riconoscimento di tali legami economici, anche relativamente alla vigilanza delle transazioni tra entrambe le giurisdizioni; chiede misure volte a garantire che tali legami non siano interrotti da modifiche dei quadri normativi o giuridici, in particolare per quanto riguarda i servizi forniti ai consumatori e alle piccole e medie imprese che non possono trarre vantaggio dalla mobilità; sottolinea l'importanza di mantenere e sviluppare ulteriormente legami economici stretti e ridurre al minimo le interruzioni all'indomani della Brexit, in particolare per quanto riguarda tale rapporto;

15. riconosce che, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, diverse imprese di servizi finanziari con sede a Londra hanno annunciato l'intenzione di stabilire una nuova presenza nell'UE e di trasferire alcune attività nell'UE, e che, secondo le stime, il 44 % delle maggiori imprese di servizi finanziari del Regno Unito ha annunciato piani di trasferimento di personale o di attività[12], sebbene il numero di posti di lavoro che finora sono stati delocalizzati da Londra sia solo di 7 000 unità e ben al di sotto delle stime iniziali di 75 000[13]; sostiene gli sforzi degli Stati membri di cercare di attrarre investimenti delle imprese post-Brexit; rileva che molte città europee sono state il centro degli investimenti del settore dei servizi finanziari nel post-Brexit, tra cui Parigi, Francoforte, Amsterdam, Lussemburgo e Dublino; osserva che la "Peer review into the NCAs' handling of relocation to the EU in the context of the

[11] Regolamento delegato (UE) 2023/410 della Commissione. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0410.
[12] Studio – "Recent trends in UK financial sector regulation and possible implications for the EU, including its approach to equivalence" (Tendenze recenti nella regolamentazione del settore finanziario del Regno Unito e possibili implicazioni per l'UE, compreso l'approccio all'equivalenza), Parlamento europeo, Direzione generale per le politiche interne, Dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, 8 febbraio 2023.
[13] EY, "EY Financial Services Brexit Tracker: Movement within UK financial services sector stabilises five years on from Article 50 trigger" (Monitoraggio di EY dei servizi finanziari nel contesto della Brexit: i movimenti del settore finanziario britannico si stabilizzano a cinque anni dall'attivazione dell'Articolo 50), 29 marzo 2022, Londra; Commissione per gli Affari europei della Camera dei Lord, "1st Report of Session 2022–23: The UK-EU relationship in financial services" (Prima relazione della sessione 2022-2023: le relazioni tra il Regno Unito e l'UE nel settore dei servizi finanziari, 23 giugno 2022.

UK's withdrawal from the EU" (Revisione inter pares della gestione da parte delle ANC della delocalizzazione nell'UE nel contesto del recesso del Regno Unito dall'UE)[14] dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha individuato alcuni limiti in relazione al modo in cui le autorità competenti degli Stati membri hanno gestito il processo di delocalizzazione; richiama l'attenzione, in tale contesto, sulle migliori pratiche individuate nella relazione di revisione inter pares, nonché sui principi specifici per settore dell'ESMA in materia di delocalizzazioni dal Regno Unito all'UE-27[15]; apprezza il costante monitoraggio, da parte delle autorità europee di vigilanza, delle prassi di vigilanza nella valutazione del trasferimento delle imprese nell'UE[16]; sottolinea la necessità di continuare a lavorare per completare l'unione bancaria e approfondire l'unione dei mercati dei capitali al fine di evitare un'ulteriore concentrazione dei poli finanziari e raccogliere i frutti delle efficienze di scala;

16. ricorda l'impegno, nella prima dichiarazione congiunta che accompagna l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per la firma di un memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di regolamentazione dei servizi finanziari tra l'UE e il Regno Unito, che non costituirebbe un documento giuridico ma fornirebbe la base per un dialogo regolare e strutturato; osserva che tale memorandum è stato concluso e adottato dalla Commissione; accoglie con favore il conseguimento della firma dei protocolli d'intesa bilaterali tra le autorità di regolamentazione e di vigilanza dell'UE e del Regno Unito a livello sia dell'UE che degli Stati membri, tra cui quello tra la Financial Conduct Authority e l'Autorità bancaria europea e l'ESMA, un memorandum d'intesa multilaterale con le autorità nazionali competenti dell'UE e dello Spazio economico europeo e singoli protocolli d'intesa con le autorità nazionali competenti[17];

17. accoglie con favore la firma del memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di servizi finanziari tra l'UE e il Regno Unito da parte della Commissione e del ministero del Tesoro, che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di regolamentazione dei servizi finanziari, compreso un nuovo forum normativo; accoglie la proposta che il forum si riunisca almeno semestralmente; osserva, tra l'altro, che il forum può discutere qualsiasi questione pertinente alla cooperazione in materia di regolamentazione nel settore dei servizi finanziari e può includere la condivisione di informazioni sugli sviluppi normativi, scambi di opinioni sulle rispettive politiche, norme e processi relativi ai regimi di riconoscimento, come l'equivalenza, nonché il dialogo sulle analisi dei rischi e sui potenziali impatti economici delle misure proposte; invita i partecipanti ad avviare quanto prima le riunioni del forum;

18. sottolinea che tale forum deve operare in modo trasparente con il coinvolgimento dei portatori di interessi, se del caso; osserva che, dopo diversi anni di turbolenze, le

---

[14] ESMA42-111-7468, *Peer review into the NCAs' handling of relocation to the EU in the context of the UK's withdrawal from the EU* (Revisione inter pares della gestione da parte delle ANC della delocalizzazione nell'UE nel contesto del recesso del Regno Unito dall'UE)(https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-111-7468_brexit_peer_review_report.pdf).

[15] ESMA71-99-526.

[16] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-111-7468_brexit_peer_review_report.pdf.

[17] Financial Conduct Authority, "MoUs with European authorities in the areas of securities, investment services and asset management, insurance and pensions, and banking" (Protocollo d'intesa con le autorità europee nei settori dei titoli, dei servizi di investimento e della gestione patrimoniale, delle assicurazioni e delle pensioni, e nel settore bancario), 4 gennaio 2021.

istituzioni e gli investitori nell'UE e nel Regno Unito hanno bisogno di chiarezza e certezza del diritto al fine di prendere decisioni commerciali ed effettuare investimenti;

19. sottolinea che le parti del forum dovrebbero impegnarsi in uno spirito di leale cooperazione per garantire che la relazione sia costruttiva e sostenuta dagli obiettivi comuni di salvaguardia della stabilità finanziaria e della tutela dei consumatori;

20. accoglie con favore l'inclusione di scambi di opinioni sulle decisioni in materia di equivalenza nell'ambito di competenza del forum sulla cooperazione in materia di regolamentazione; chiede una discussione e un esame periodici di tali questioni, in particolare per quanto riguarda i servizi finanziari e di investimento, nell'interesse di un aumento degli scambi e della cooperazione;

21. invita le parti a utilizzare il forum per individuare e affrontare le minacce reciproche alla stabilità finanziaria e alla protezione dei consumatori, per prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché per affrontare i nuovi sviluppi e le innovazioni nei mercati, al fine di promuovere, ove possibile, un approccio coerente;

22. prende atto del potenziale del forum di fornire un quadro per la risoluzione delle controversie tra le due parti nel settore della regolamentazione dei servizi finanziari; accoglie con favore tale potenziale e invita entrambe le parti a impegnarsi in modo costruttivo e in buona fede;

23. invita la Commissione a tenere pienamente informato il Parlamento in merito al funzionamento del forum e del memorandum d'intesa;

24. ribadisce con forza l'importanza di proteggere l'accordo del Venerdì santo nella sua interezza e di sostenere la pace e la riconciliazione in Irlanda del Nord; elogia il raggiungimento di un accordo sul quadro di Windsor[18], che garantirà un'attuazione flessibile ma efficace del protocollo sull'Irlanda del Nord e il rispetto dell'accordo del Venerdì santo, salvaguardando nel contempo l'integrità del mercato unico dell'UE, e apprezza il fatto che il governo britannico abbia annunciato l'intenzione di sospendere i lavori sul progetto di legge sul protocollo relativo all'Irlanda del Nord e di lasciarlo decadere; incoraggia il governo britannico a tenere conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord in tutte le nuove leggi o i nuovi regolamenti che propone di introdurre;

25. invita la Commissione, in coordinamento con la Banca centrale europea, le autorità europee di vigilanza, il Comitato europeo per il rischio sistemico e il Comitato di risoluzione unico, a tenere il Parlamento pienamente informato sul monitoraggio dell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e di tutti gli sviluppi del mercato pertinenti nel settore dei servizi finanziari, al fine di individuare tempestivamente potenziali perturbazioni del mercato e minacce alla stabilità finanziaria, all'integrità del mercato e alla tutela degli investitori.

[18] Il governo di sua Maestà, "The Windsor Framework: A new way forward" (Il quadro di Windsor: una nuova via da seguire), febbraio 2023.

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	15.12.2022
Approvazione	18.7.2023
Esito della votazione finale	+: 58 –: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Claude Gruffat, José Gusmão, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Stéphanie Yon-Courtin, Roberts Zīle
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marc Angel, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Henrike Hahn, Chris MacManus, Ville Niinistö, Johan Nissinen, Erik Poulsen
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Deirdre Clune, Christian Doleschal, Kinga Gál, Gianna Gancia, Ska Keller, Liudas Mažylis, Maria Veronica Rossi, Günther Sidl, Stefania Zambelli

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

58	+
ECR	Michiel Hoogeveen, Denis Nesci, Dorien Rookmaker, Roberts Zīle
ID	Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Gianna Gancia, Antonio Maria Rinaldi, Maria Veronica Rossi, Stefania Zambelli
NI	Kinga Gál
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Deirdre Clune, Christian Doleschal, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Liudas Mažylis, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Engin Eroglu, Giuseppe Ferrandino, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Caroline Nagtegaal, Eva Maria Poptcheva, Erik Poulsen, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Marc Angel, Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Alfred Sant, Joachim Schuster, Günther Sidl, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
The Left	José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Bas Eickhout, Claude Gruffat, Henrike Hahn, Ska Keller, Ville Niinistö, Kira Marie Peter-Hansen

0	-

1	0
ECR	Johan Nissinen

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti